

Prodotti
per te



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

VITTORIA CON TE - VIAGGI

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA RP02 - EDZ 11.2024

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 07/11/2024



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Indice

SEZIONE ASSISTENZA	4
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	5
OGGETTO DEL CONTRATTO	8
1 - Che cosa è assicurato?	8
1.1 - FORMA DI COPERTURA	8
1.2 - GARANZIA ASSISTENZA	8
1.3 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO	10
1.4 - ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19	12
1.5 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19	14
2 - Cosa NON è assicurato?	14
3 - Ci sono limiti di copertura?	15
3.1 - ESCLUSIONI	15
3.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	17
3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	18
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	21
4 - Gestione del Sinistro	21
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	21
4.2 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI	23
4.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	23
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	24
APPENDICE NORMATIVA	25
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	26
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	27
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	28
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	28
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	28
1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	28
1.3 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	28
1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	29
2 - Come mi assicuro?	29
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	29
2.2 - DURATA DELLA POLIZZA	29
2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA	29
2.4 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	29
2.5 - IMPOSTE E TASSE	30
2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	30
2.7 - FORO COMPETENTE	30

2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	30
2.9 - PRESCRIZIONE	30
2.10 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	31
APPENDICE NORMATIVA	32

Vittoria con te

Viaggi

Sezione
“ASSISTENZA”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
Persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Bagaglio**
L'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature elettroniche (foto, audio, PC) di proprietà dell'**Assicurato**, che lo stesso indossa o porta con sé durante il **viaggio**.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Familiare**
Persona convivente con l'**Assicurato**, come risulta da certificazione anagrafica.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽¹⁾.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. Può essere espressa:
 - numero di giorni;
 - importo fisso (in euro).
- **Gessatura**
Applicazione di apparecchiatura gessata, o contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici esterni di materiale vario se immobilizzanti e inamovibili, necessari secondo i medici chirurgici.
- **Guasto**
Danno al **veicolo** per:
 - usura;
 - difetto;
 - rottura;
 - mancato funzionamento di sue parti meccaniche.Il danno rende impossibile per l'**Assicurato** l'uso del **veicolo** in condizioni normali.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente**
Il **sinistro** subito dal **veicolo** durante la circolazione, dovuto a:
 - imperizia, negligenza, inosservanza (non intenzionali) di norme e regolamenti da parte dell'**Assicurato**;
 - caso fortuito (accidentale, casuale).
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in maniera obiettiva.
- **Istituto di cura**
Ospedale, clinica, casa di cura, autorizzati al **ricovero** dei malati.
Sono esclusi:
 - stabilimenti termali;
 - strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative;

- case di cura per la convalescenza e lungodegenza o soggiorni;
- strutture per anziani;
- ospedali militari.
- **Malattia**
Ogni alterazione dello stato di salute, constatabile in maniera obiettiva, e che non dipende da **infortunio**.
- **Malattia improvvisa**
Malattia che insorge in un periodo breve, a rapida evoluzione. I sintomi non derivano da una **malattia** cronica o da una **malattia preesistente**.
- **Malattia preesistente**
Malattia con sintomi già manifestati nei 5 (cinque) anni che precedono la data di inizio della copertura assicurativa. E' una **malattia** che si presume nota all'**Assicurato** o ai suoi **familiari**, anche se non diagnosticata o curata.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. Il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia alla persona derubata. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽²⁾.
- **Ricovero**
Degenza in **istituto di cura** con almeno un pernottamento.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scippo**
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona:
 - capi di vestiario,
 - pellicce,
 - oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **Struttura organizzativa (o S.O.)**
Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. E' formata da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi. E' convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato** e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. I costi sono a carico di **Vittoria**.
- **Struttura liquidativa (o S.L.)**
La struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI). E' convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico:
 - cura il contatto e il rapporto con l'**Assicurato** in caso di **sinistro**;
 - gestisce e paga il **sinistro**.
- **Vettore**
Compagnia adibita al trasporto pubblico di persone e cose:
 - aerea,
 - ferroviaria,
 - di navigazione,
 - di trasporto con pullman e autobus.
- **Veicolo**

Autovettura o motoveicolo:

- di proprietà dell'**Assicurato**;
- immatricolato in Italia da non più di 10 anni.

- **Viaggio**

Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sono assicurate le persone identificate in **polizza**.

Le **garanzie** tutelano l'**Assicurato** durante i singoli **viaggi** (uno o più) che fa nel periodo di validità della **polizza**. Il periodo di validità è quello compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della **polizza**. Le date sono quelle da te scelte e sono indicate in **polizza**.

Ogni **viaggio** è intervallato dal rientro dell'**Assicurato** al **domicilio**. La durata del **viaggio** è il numero di giorni di permanenza consecutiva in **viaggio**.

L'assicurazione prevede esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - FORMA DI COPERTURA

La forma di copertura scelta è "Viaggi Classic". Copre i **viaggi** di durata fino a 92 giorni. Comprende una sola **garanzia** base: "**ASSISTENZA**".

L'assicurazione è valida per:

- **viaggi** turistici;
- vacanze studio, compreso lo svolgimento di attività lavorativa temporanea, se l'attività è collegata in maniera diretta allo studio;
- stage o viaggi di lavoro.

Sono comunque escluse le attività lavorative indicate nell'articolo "**ESCLUSIONI**".

Di seguito illustriamo il contenuto delle **garanzie** della presente **sezione**.

1.2 - GARANZIA ASSISTENZA

La **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate, valide a seconda della forma di copertura scelta.

Vittoria fornisce le prestazioni di assistenza tramite la **struttura organizzativa (S.O.)**.

Informazioni e consigli per viaggiare

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Se l'**Assicurato** ha necessità di informazioni sanitarie, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni telefoniche:

- vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
- medici o centri specializzati in medicina tropicale e infettivologia;
- assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
- consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti;
- documentazione necessaria per recarsi presso il luogo di destinazione del viaggio, quale visti, certificati medici, documenti di identità, documenti di viaggio per minori, autorizzazioni all'espatrio, documenti per attraversamento frontiere;
- coperture assicurative per veicoli, necessarie per la circolazione nel luogo di destinazione del **viaggio**.

Questa prestazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'**Assicurato** deve richiedere le informazioni almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del **viaggio**.

La prestazione non è sostitutiva delle informazioni reperibili dagli organi ufficiali.

Rientro sanitario

Opera in caso di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato**, se le lesioni o l'infermità:

- non sono curabili sul posto o nel corso del **viaggio**;

- impediscono il proseguimento del **viaggio**.

La **S.O.**, in accordo con i medici curanti, organizza il rientro sanitario dell'**Assicurato**:

- dall'**Istituto di cura** di primo soccorso sul posto ad un altro **Istituto di cura** meglio attrezzato;
- dall'**Istituto di cura** di primo soccorso sul posto all'**Istituto di cura** più vicino al **domicilio** (dell'**Assicurato**) e attrezzato in modo adeguato.

La **S.O.** utilizza i mezzi ritenuti più idonei al trasferimento. Se necessario, utilizza:

- aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- aereo di linea "appositamente attrezzato" (si intende con accompagnamento medico e infermieristico) per tutti gli altri casi.

Vittoria paga i costi, incluse le spese di un medico o di un infermiere per accompagnare l'**Assicurato** durante il rientro, se necessaria la loro assistenza.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rientro della salma

Opera in caso di morte dell'**Assicurato** durante il **viaggio**.

La **S.O.** organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Vittoria paga il costo del trasporto, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**". Sono pertanto escluse le spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili.

Rientro fino a due compagni di viaggio assicurati

Opera in caso di morte dell'**Assicurato** durante il **viaggio** o di "**Rientro sanitario**" dell'**Assicurato** (organizzato dalla **S.O.**).

La **S.O.** mette a disposizione di altri due **Assicurati** (compagni di viaggio dell'**Assicurato** di cui sopra) un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe, per il loro rientro al **domicilio**.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rientro accompagnato di figli minori o disabili

Opera quando l'**Assicurato**, per causa di forza maggiore (ad esempio, **infortunio** o **malattia improvvisa**), non può occuparsi dei figli minori o disabili con lui in **viaggio** ed assicurati (indicati in **polizza**).

In questo caso, l'**Assicurato** o un suo **familiare** indicano alla **S.O.** una persona (accompagnatore) che può andare a prendere i figli minori o disabili per riportarli al domicilio.

La **S.O.** fornisce all'accompagnatore i seguenti biglietti:

- un biglietto di andata e ritorno per l'accompagnatore;
- i biglietti per il ritorno dei figli minori o disabili.

I biglietti sono del seguente tipo:

- biglietto aereo in classe economica;
- ferroviario ordinario in prima classe.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Viaggio di un familiare

Opera in caso di **infortunio** o **malattia** dell'**Assicurato** durante il **viaggio**, se è ricoverato in un **istituto di cura** con una degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 3 giorni negli altri casi.

La **S.O.** fornisce ad un familiare (o altra persona residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o Svizzera) un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'**Assicurato**.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica;
- per trasporto in nave;
- per trasporto in pullman.

La persona incaricata, se vuole, può utilizzare anche altri mezzi di trasporto.

Se necessario, la **S.O.** provvede inoltre ad individuare un albergo dove la persona può soggiornare.

Vittoria paga i biglietti e le spese di soggiorno della persona incaricata, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Prolungamento del soggiorno

Opera in caso di infortunio o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** durante il **viaggio**, se

- è ricoverato in un luogo diverso da quello di soggiorno;

e

- non è in grado di rientrare al domicilio;
- non è in grado di proseguire per le ulteriori tappe del **viaggio** già prenotate.

Opera anche a seguito di **furto** o smarrimento dei documenti dell'**Assicurato** necessari al rimpatrio alla data prestabilita. Il **furto** e lo smarrimento devono essere denunciati alle Autorità locali.

Vittoria rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute da:

- l'**Assicurato**;
- i **familiari**, se **Assicurati** (indicati in **polizza**);
- un altro **Assicurato** (compagno di viaggio), indicato in **polizza**.

Vittoria rimborsa, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Rientro dell'Assicurato convalescente

Opera a seguito di ricovero dell'**Assicurato** in **Istituto di cura** durante il **viaggio**.

La **S.O.** organizza il rientro dell'**Assicurato** (convalescente) al suo **domicilio**, in una data e con un mezzo diverso da quelli previsti all'inizio del **viaggio**. Provvede al rientro anche di uno degli altri **Assicurati** (compagno di viaggio), indicato in **polizza**.

La **S.O.** fornisce i biglietti aerei in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe;

Vittoria paga le relative spese, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Anticipo spese di prima necessità

Opera se l'**Assicurato** deve sostenere in **viaggio** delle spese impreviste a seguito di:

- **Infortunio**;
- **Malattia improvvisa**;
- **Furto**;
- **Rapina**;
- **Scippo**;
- Smarrimento dei propri mezzi di pagamento.

Se l'**Assicurato** non può provvedere in maniera diretta ed immediata a pagare le spese, la **S.O.** gli anticipa l'importo, entro il limite indicato nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Protezione carte di credito

Questa prestazione vale per tutte le forme di copertura.

Opera in caso di **furto** o smarrimento della carta di credito dell'**Assicurato** durante il **viaggio**.

La **S.O.** mette in contatto l'**Assicurato** con il gestore della carta di credito per avviare la procedura di blocco.

Resta a carico dell'**Assicurato** il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dal gestore.

1.3 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO

La **garanzia** decorre dal giorno di perfezionamento della **polizza**.

La durata è pari al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- decorrenza della **garanzia**;
- inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale se acquistata:

- entro 21 giorni dalla data di acquisto del **viaggio**;
- e
- almeno 21 giorni prima della data di inizio del **viaggio**.

La **garanzia** opera per 1 (uno) solo **viaggio**.

Opera in caso di annullamento del **viaggio** per le cause di seguito elencate e che non sono note o prevedibili all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**:

- **malattia improvvisa, infortunio, morte** di:
 - **Assicurato** o suo **familiare**;
 - contitolare dell'azienda o dello studio associato;
 - persona incaricata di occuparsi dei figli minori o disabili durante il **viaggio** o il soggiorno.

Sono inclusi gli eventi acuti o riacutizzazioni di patologie preesistenti, se non sono stati oggetto di **trattamento medico nei 45 giorni precedenti la decorrenza della garanzia**;

- danni materiali all'abitazione dell'**Assicurato** a seguito di:
 - **incendio**;
 - **furto** con scasso;
 - calamità naturali.
 La **garanzia** opera se è necessaria la presenza dell'**Assicurato** presso la sua abitazione;
- danni materiali ai locali utilizzati dall'**Assicurato** a scopo professionale (anche come usufruttuario), a seguito di:
 - **incendio**;
 - **furto** con scasso;
 - calamità naturali.
 La **garanzia** opera se le presenza dell'**Assicurato** presso i locali è indispensabile e insostituibile;
- **licenziamento** o sospensione dal lavoro dell'**Assicurato**, se l'**Assicurato** non ne ha ricevuta comunicazione (verbale o scritta) prima della decorrenza della **garanzia**;
- nuova assunzione in una impresa diversa con regolare contratto di assunzione, se:
 - l'inserimento nella nuova impresa avviene dopo la decorrenza della **garanzia**;
 - l'**Assicurato** non ne è al corrente il giorno dell'acquisto del **viaggio**;
- citazione in tribunale o davanti ad Autorità giudiziaria come imputato, testimone o giudice popolare in un procedimento penale;
- convocazione scritta presso i seggi elettorali in qualità di membro della commissione, se successiva alla decorrenza della **garanzia**;
- partecipazione ad esami di concorsi, che cadono durante il periodo del **viaggio**, se indetti da organismi pubblici dopo la decorrenza della **garanzia**;
- **furto** dei documenti per viaggiare (carte d'imbarco, documenti d'identità) e tutto ciò che è necessario per i successivi spostamenti al fine di arrivare alla destinazione prefissata. Se l'**Assicurato**, per tali cause, non può iniziare o proseguire il **viaggio**. Il **furto** è attestato da verbale di denuncia redatto dalle Autorità;
- trasferta forzata dell'attività lavorativa per un periodo superiore ai 3 mesi;
- convocazione inattesa per intervento chirurgico urgente di:
 - **Assicurato** o **familiare**;
 - altro **Assicurato** (suo compagno di viaggio) indicato in **polizza**;
 - suo sostituto professionale, se la presenza dell'**Assicurato** nell'assumere l'incarico è indispensabile e indispensabile;
 - persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il **viaggio** o soggiorno;
- complicanze della gravidanza o aborto spontaneo. Sono esclusi il parto e le complicanze a partire dal sesto mese di gestazione;
- vincita di un **viaggio** o soggiorno gratuito in un sorteggio pubblico, davanti a notaio, simile a quello acquistato o in date coincidenti o sovrapponibili, anche parzialmente a quelle del **viaggio** acquistato;
- affidamento di un minore in adozione;
- proroga del contratto di lavoro, comunicata posteriormente alla decorrenza della **garanzia**;
- concessione di borse di studio ufficiali;
- firma di documenti ufficiali dell'**Assicurato** nelle date di **viaggio**, esclusivamente di fronte alla pubblica amministrazione;
- **malattia improvvisa** dell'**Assicurato** di età è inferiore a 48 mesi e che, a giudizio del medico, rende inopportuna la partenza per il **viaggio**;
- spostamento della residenza lavorativa, se comporta uno spostamento superiore a 100 km rispetto alla residenza lavorativa in corso. La **garanzia** opera se:
 - l'insediamento in tale nuova residenza avviene dopo la decorrenza della **garanzia**;
 - l'**Assicurato** non ne è al corrente il giorno dell'acquisto del **viaggio**.

Le predette cause non sono note all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** rimborsa la penale di annullamento del **viaggio** applicata per contratto dai seguenti fornitori di servizi:

- **vettore**, società di noleggio veicoli;
- struttura ricettiva (albergo, villaggio, ecc.);
- operatore turistico, agenzia di viaggio, organizzazioni turistiche.

L'importo della penale è la somma che il fornitore del servizio trattiene (o non rimborsa):

- all'**Assicurato** colpito dalla causa di annullamento;
- e, alternativamente,

- ai **familiari** indicati in **polizza**;

oppure

- a 1 (uno) tra gli altri **Assicurati** (compagni di viaggio) indicati in **polizza**.

Vittoria rimborsa, tramite la **S.L.**, la penale entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti

indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.4 - ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19

Questa **garanzia** copre un **viaggio** effettuato nel periodo di durata della **polizza**, di durata inferiore o uguale a 60 giorni consecutivi.

Questa **garanzia** vale se acquistata almeno 24 ore prima della data di inizio del **viaggio**.

Opera in caso di **malattia** dovuta ad infezione da Covid-19 che colpisce l'**Assicurato**. La **malattia** è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

La **garanzia** comprende le prestazioni di assistenza di seguito indicate.

Informazioni e consigli per viaggiare

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni per viaggiare nel contesto Covid-19.

La **S.O.** fornisce indicazioni telefoniche utili per viaggiare nel contesto Covid-19, ad esempio:

- misure da adottare in relazione ai protocolli sanitari dei paesi di destinazione;
- misure da adottare al rientro al **domicilio**;
- numeri verdi dedicati per l'emergenza Covid-19.

Questa prestazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'**Assicurato** deve richiedere le informazioni **almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del viaggio**.

La prestazione non è sostitutiva delle informazioni reperibili dagli organi ufficiali.

Viaggio di un familiare

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** è ricoverato in un **istituto di cura** con degenza superiore a 3 giorni.

La **S.O.** fornisce ad un **familiare** (o altra persona residente in Italia) un biglietto di andata e ritorno per raggiungere l'**Assicurato**.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica;
- per trasporto in nave;
- per trasporto in pullman.

La persona incaricata, se vuole, può utilizzare anche altri mezzi di trasporto.

Se necessario, la **S.O.** provvede inoltre ad individuare un albergo presso cui la persona potrà soggiornare.

Vittoria paga i biglietti e le spese di soggiorno della persona incaricata, **con i limiti indicati al capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

Prolungamento del soggiorno

Questa prestazione opera se l'**Assicurato**:

- è ricoverato in un luogo diverso da quello di soggiorno;
- non è in grado di rientrare al **domicilio**;
- non è in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate.

La prestazione opera anche in caso di quarantena imposta al comune dove è la struttura ricettiva di destinazione (ad esempio, in caso di comune in "zona rossa").

La **S.O.** provvede a prolungare la permanenza dell'**Assicurato** presso un albergo.

Vittoria paga le spese di pernottamento, **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

Riprogrammazione del titolo di viaggio

Questa prestazione opera a seguito della prestazione *"Prolungamento del soggiorno"*, se l'**Assicurato** deve rifare i biglietti per spostare il rientro in un momento successivo a quello originario.

La **S.O.** provvede ad acquistare nuovi biglietti di viaggio o modificare quelli in possesso dell'**Assicurato**.

Vittoria paga le relative spese, **con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"**.

Anticipo spese di prima necessità

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedere in maniera diretta ed immediata.

La **S.O.** anticipa l'importo, entro il limite indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Interprete a disposizione all'estero

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** è ricoverato in **Istituto di cura** e ha bisogno di un interprete per comunicare con i medici curanti sul posto.

La **S.O.** predispone il servizio di interprete in collegamento telefonico.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Traduzione della cartella clinica

Questa prestazione opera in caso di **ricovero**, se l'**Assicurato** ha bisogno della traduzione della cartella clinica.

La **S.O.**:

- provvede, con il consenso dell'**Assicurato**, a tradurre dall'inglese all'italiano o viceversa;
- fornisce il documento tradotto all'**Assicurato** o al suo medico di fiducia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comunque con un massimo di 40 giorni feriali.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di informazioni o segnalazioni di medicinali disponibili all'estero e corrispondenti a medicinali disponibili in Italia.

Per i medicinali disponibili in Italia venduti in Italia, la **S.O.** fornisce le seguenti informazioni:

- composizione;
- equivalenze con altri prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Invio di messaggi urgenti

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di comunicare con persone in Italia e non riesce a mettersi in contatto diretto con loro.

La **S.O.** provvede all'invio di messaggi urgenti. Non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Vittoria paga i relativi costi, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Consulenza medica e psicologica

Questa prestazione opera se l'**Assicurato** ha bisogno di:

- informazioni o consigli medici;
- supporto psicologico.

La **S.O.** fornisce un servizio di consulenza medica o psicologica tramite:

- collegamento telefonico
oppure, se possibile
- collegamento video, tramite piattaforma web (ad esempio: applicazione di video conferenza o link).

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La consulenza:

- è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'**Assicurato**;
- non costituisce diagnosi;

Segnalazione di un medico specialista all'estero

Questa prestazione opera a seguito della prestazione "*Consulenza medica e psicologica*".

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una visita specialistica, la **S.O.** gli indica il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

Viaggio di una persona amica per custodia di minori

Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è ricoverato in un **istituto di cura** con una degenza superiore a 3 giorni ed è accompagnato nel **viaggio** da minori di 15 anni.

Se l'**Assicurato** non può occuparsi di loro, la **S.O.** fornisce ad una persona indicata dall'**Assicurato** e residente in Italia un biglietto di andata e ritorno per raggiungere i minori e prendersi cura di loro sul posto.

Il biglietto può essere:

- ferroviario di prima classe;
- aereo di classe economica;

- per trasporto in nave;
- per trasporto in pullman.

Se necessario, la **S.O.** procura alla persona indicata anche l'alloggio per il pernottamento.

Vittoria paga i costi del trasferimento e dell'eventuale pernottamento, con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Informazioni sulla degenza

Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è ricoverato in un **Istituto di cura**.

La **S.O.** provvede ad aggiornare i **familiari** a casa, in seguito a loro specifica richiesta, sulle condizioni di salute dell'**Assicurato**.

La **S.O.** fornisce le notizie cliniche di cui è a conoscenza, **dopo aver ricevuto la liberatoria firmata dall'Assicurato**.

1.5 - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19

La **garanzia** decorre dal giorno di perfezionamento della **polizza**.

La durata è pari al periodo che intercorre tra le seguenti date:

- decorrenza della **garanzia**;
- inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale se acquistata:

- entro 21 giorni dalla data di acquisto del **viaggio**;
- e
- almeno 21 giorni prima della data di inizio del **viaggio**.

La **garanzia** vale per 1 (uno) solo **viaggio** di durata inferiore o uguale a 60 giorni consecutivi.

Opera se l'**Assicurato** deve annullare il **viaggio** a causa di:

- **malattia** (o morte) dovuta a infezione da Covid-19 che colpisce:
 - l'**Assicurato**;
 - i suoi **familiari**;
 - il socio o contitolare della sua azienda o studio associato;
 - altro **Assicurato** (suo compagno di viaggio) indicato in **polizza**.

La **malattia** è accertata da referti (tamponi molecolari o equivalenti) con esiti positivi.

- quarantena per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore del **viaggio**, in base al sospetto che una delle persone (di cui sopra) è stata esposta ad infezione da Covid-19. È esclusa la quarantena che si applica in generale o in maniera estesa a una parte o a tutta una popolazione o area geografica (ad esempio "lockdown").

Le predette cause non sono note all'**Assicurato** prima della decorrenza della **garanzia**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** rimborsa la penale di annullamento del **viaggio** applicata per contratto dai seguenti fornitori di servizi:

- **Vettore**, società di noleggio;
- struttura ricettiva (albergo, villaggio, ecc.);
- operatore turistico, agenzia di viaggio, organizzazioni turistiche.

L'importo della penale è la somma che il fornitore del servizio trattiene (o non rimborsa):

- all'**Assicurato** colpito dalla causa di annullamento;
- e, alternativamente,
- ai **familiari** indicati in **polizza**;
- oppure
- a 1 (uno) tra gli altri **Assicurati** (compagni di viaggio) indicati in **polizza**.

Vittoria rimborsa, tramite la **S.L.**, la penale entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurate le persone affette da:

- alcolismo;
- tossicodipendenza;
- A.I.D.S. o sindromi correlate.

L'assicurazione non vale per chi:

- ha età uguale o maggiore di 80 anni;
- ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Se l'Assicurato compie 80 anni in corso di polizza, l'assicurazione vale fino alla scadenza.

3 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo** previsti dalla **polizza**.

3.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera in caso di:

- dolo dell'Assicurato;
- coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- stato di ebbrezza o influsso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo termine;
- manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze;
- virus da immunodeficienza umana (hiv), sindrome da immunodeficienza acquisita (aids), **malattie** sessualmente trasmissibili e relative complicanze o **malattie** connesse;
- **malattie** dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e cura dell'infertilità;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, sommosse, tumulti popolari, saccheggi, scioperi;
- viaggi in Paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che sono indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web <https://www.viaggiasesicuri.it>;
- atti vandalici ed atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da esposizione a radiazioni ionizzanti ed a scorie nucleari, da contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- partecipazione a campionati sportivi, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
- cura o eliminazione di:
 - difetto fisico. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
 - malformazione congenita. Con tale termine si intende la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
- **malattia** cronica o **malattia preesistente**;
- epidemie o pandemie, dichiarate dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con le **garanzie "ESTENSIONE COVID 19"**, se presenti in **polizza**;
- quarantene. Esclusione non valida per quanto assicurato in maniera esplicita con le **garanzie "ESTENSIONE COVID 19"**, se presenti in **polizza**.

Inoltre, l'assicurazione esclude dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato Italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni

internazionali.

Si escludono inoltre le attività professionali svolte da:

- appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi d'artificio, armi od esplosivi in genere;
- artisti ed attori esposti a rischi particolari (acrobati, domatori e simili);
- collaudatori di auto, motoveicoli, natanti (anche non da diporto), aeromobili;
- addetti a zoo, lunapark e simili;
- guide alpine;
- giornalisti e tecnici radiotelevisivi che effettuano missioni all'estero;
- palombari/sommozzatori;
- pescatori costieri o d'alto mare;
- personale operante su piattaforme marittime (Off Shore);
- addetti alla manutenzione di impianti per funivie, funicolari e simili;
- addetti alla posa di cavi e condutture aeree e sottomarine;
- personale aeronavigante;
- addetti ad attività in miniera e cave;
- addetti ad attività estrattive di terra e di mare.

Sono inoltre escluse le attività che comportano il rischio di:

- contaminazione chimica-nucleare;
- folgorazione derivante da contatto con correnti ad alta tensione.

Le garanzie "ASSISTENZA" e "ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" inoltre non operano nei seguenti casi:

- quando si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura dove è ricoverato;
- per il neonato, quando la gravidanza (dell'Assicurata) è portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
- viaggio verso un territorio dove è operativo un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'Autorità pubblica competente, o l'Autorità sconsiglia di recarsi;
- viaggio per sottoporsi a trattamenti medici, chirurgici o estetici;
- viaggio estremo in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- pratica di sport o attività che comportano l'uso di veicoli e di natanti a motore, di natura diversa da quelle di carattere ricreativo e occasionale. Ad esempio: rally, karting, motocross, offshore, motonautica e simili);
- guida ed uso di deltaplani ed altri veicoli ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere;
- pratica di windsurf, kitesurf, surf, kayak;
- immersioni con autorespiratore. Esclusione non valida in caso di partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, sotto la guida dell'istruttore;
- pratica di sport acrobatici ed estremi quali: bungee jumping, base jumping, canyoning, parasailing, parkour e simili;
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, e ogni tipo di gara d'avventura, agonistica o professionale;
- pratica di sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio;
- uso di guidoslitta, bob, escursioni con slitta trainata da cani;
- pratica di sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), rodei, sport professionali e canoa. Esclusione non valida se l'attività sportiva di canoa è svolta a scopo ricreativo ed occasionale.

Le garanzie con "ESTENSIONE COVID 19" inoltre non operano in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle Autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Ad esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le prestazioni erogate tramite la S.O. o S.L. sono erogate in conformità e nei limiti fissati dalle leggi o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le garanzie "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" e "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19" inoltre:

- non operano se la somma assicurata è inferiore al valore della penale;
- non rimborsano:
 - i costi di gestione della pratica;
 - le tasse di imbarco.

3.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione dello scoperto (parte del sinistro, espressa in %, che rimane a carico dell'Assicurato).

scoperto = 20% con il minimo di € 200.

spesa 1 = € 750.

rimborso all'Assicurato = € 750 meno il 20% di € 750. poiché il 20% di €750 (= € 150) è minore di € 200 (minimo dello scoperto), il rimborso è di € 750 meno € 200, cioè € 550.

spesa 2 = € 2.500.

rimborso all'Assicurato = € 2.500 meno il 20% di € 2.500. Poiché il 20% di € 2.500 (= € 500) è maggiore di € 200 (minimo dello scoperto), il rimborso è di € 2.500 meno € 500, cioè €2.000.

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia/Prestazione	Franchigia	Scoperto
<p><i>"ASSISTENZA"</i></p> <p>Viaggio di un familiare</p>	<p>Nessun indennizzo per degenza minore o uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 ore, se l'Assicurato è minorenne o disabile; • 3 giorni negli altri casi. <p>(franchigia relativa)</p>	
<p><i>"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"</i></p> <p>Rimborso penale in caso di malattia improvvisa o infortunio senza ricovero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurato • suo familiare • contitolare dell'azienda o dello studio associato; • persona incaricata di occuparsi dei figli minori o disabili durante il viaggio o il soggiorno. 		10%, minimo € 50
<p><i>"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO"</i></p> <p>Rimborso penale in caso di malattia improvvisa dell'Assicurato con età inferiore a 48 mesi</p>		10%, minimo € 50
<p><i>"ASSISTENZA ESTENSIONE COVID-19"</i></p> <p>Viaggio di una persona amica per custodia dei minori</p>	nessun indennizzo per degenza minore o uguale a 3 giorni (franchigia relativa)	

3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Il limite di indennizzo è l'importo massimo entro il quale la Vittoria offre la prestazione assicurativa; rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere espresso con un importo, una percentuale o un numero di giorni e fissato per ogni sinistro, per il periodo di validità della polizza o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo (importo) per una determinata garanzia:

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per periodo assicurato; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono durante il periodo assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 durante il periodo assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 durante il periodo assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA" Rientro sanitario	€ 150.000
"ASSISTENZA" Rientro della salma	€ 50.000
"ASSISTENZA" Viaggio di un familiare Mezzo di trasporto diverso da quelli proposti dalla struttura organizzativa	€ 500
"ASSISTENZA" Viaggio di un familiare: spese di soggiorno	€ 75 al giorno per un totale complessivo di € 750
"ASSISTENZA" Prolungamento del soggiorno	€ 750 massimale complessivo per tutti i richiedenti
"ASSISTENZA" Anticipo spese di prima necessità	€ 2.000
"ASSISTENZA" Interprete all'estero	€ 1.000
"ASSISTENZA" Traduzione cartella clinica	€ 500
"ASSISTENZA" Anticipo cauzione penale all'estero	€ 3.500

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"ASSISTENZA" Autista a disposizione	€ 200
"ASSISTENZA" Invio elettricista	€ 100
"ASSISTENZA" Invio di un fabbro	€ 100
"ASSISTENZA" Invio di guardia giurata	massimo 10 ore di sorveglianza
"ASSISTENZA" Invio idraulico	€ 100
"ASSISTENZA" Traino veicolo (viaggio di andata)	€ 130
"ASSISTENZA" Taxi o altro mezzo (viaggio di andata)	€ 200
"ASSISTENZA" Custodia veicolo (viaggio di andata)	€ 100
"ASSISTENZA" Traino veicolo (viaggio di ritorno)	€ 130
"ASSISTENZA" Custodia veicolo (viaggio di ritorno)	€ 100
"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" Forme copertura diverse da: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio
"RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO" Forme copertura: • "Viaggi Gruppi" • "Vacanze sulla Neve Gruppi"	€ 30.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di un familiare Mezzo di trasporto diverso da quelli proposti dalla struttura organizzativa	€500
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di un familiare Spese di soggiorno	€ 75 al giorno, massimo complessivo € 750
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Prolungamento del soggiorno	€ 2.000
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Riprogrammazione del titolo di viaggio	€ 500
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Anticipo spese di prima Necessità	€ 6.000
"ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" Viaggio di una persona amica per custodia dei minori	€ 750
"ANNULLAMENTO VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19" Spese annullamento viaggio	€ 15.000 per la totalità degli Assicurati che partecipano al medesimo viaggio

Le somme assicurate o i limiti indicati per ogni garanzia o prestazione si intendono al lordo di qualsiasi

imposta o altro onere stabilito per legge.

Ciascun tipo di prestazione della **garanzia "ASSISTENZA"** è erogata nel periodo di durata della **polizza** al massimo 3 volte per singolo **Assicurato**.

La garanzia "ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19" ha i seguenti limiti:

- la prestazione "*Riprogrammazione del titolo di viaggio*" è erogata 1 sola volta nel periodo di durata della **polizza**;
- ogni altra prestazione è erogata nel periodo di durata della **polizza** al massimo 3 volte per singolo **Assicurato**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia "ASSISTENZA".

L'Assicurato deve richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

L'Assicurato può telefonare, 24 ore su 24, alla **S.O.** ai numeri:

- 800.955.542 per chiamate dall'Italia (numero verde);
- +39 015 25.59.616 per chiamate dall'estero.

Se non può telefonare, può scrivere a Mawdy Italia (Mapfre Assistenza S.A.):

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- fax al numero: +39 015 255.96.04;

La comunicazione comprende le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- servizio di assistenza richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale può essere richiamato;

Inoltre, per le prestazioni:

- "Anticipo spese di prima necessità";
- "Anticipo della cauzione penale all'estero",

L'Assicurato deve:

- fornire adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata;
- comunicare alla **S.O.**:
 - la causa della richiesta,
 - l'ammontare della cifra necessaria,
 - il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentono di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
- in caso di **furto, rapina, scippo** o smarrimento dei propri mezzi di pagamento: inviare copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo in cui (l'Assicurato) soggiorna.

L'Assicurato deve restituire la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, deve restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria non eroga l'anticipo se il trasferimento di valuta all'estero viola le disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per tutte le prestazioni, la **S.O.** può inoltre richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione ritenuta necessaria per concludere l'assistenza. L'Assicurato deve fornire la documentazione richiesta.

La **S.O.** accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Se richiesto, bisogna inviare i documenti in originale (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni decade se l'Assicurato non contatta la **S.O.** al verificarsi del **sinistro**.

Garanzia "ASSISTENZA - ESTENSIONE COVID 19".

Oltre a quanto indicato per la **garanzia "ASSISTENZA"**, l'Assicurato deve fornire alla **S.O.** il referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti che attesta la positività al Covid-19.

Garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO".

L'Assicurato deve:

- comunicare nel più breve tempo possibile all'organizzazione viaggi o all'agenzia o al **vettore** l'annullamento e la rinuncia formale al **viaggio**, per ridurre al minimo le penali di annullamento;
- denunciare il **sinistro** alla **S.L.** entro 3 giorni dalla data di accadimento (dell'evento che ha determinato il **sinistro**). Se il termine di 3 giorni coincide con la data di inizio del **viaggio**, o cade dopo di essa, bisogna denunciare il **sinistro** almeno 24 prima della data di inizio del **viaggio**.

In caso contrario, la **S.L.** rimborserà all'Assicurato la penale applicabile alla data in cui si è verificata la causa di annullamento garantita e l'eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

La denuncia può essere inoltrata a:

- Mawdy Italia (Mapfre Asistencia S.A.) – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella;

oppure

- e-mail ufficio.liquidazione@mawdy.com.

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni e documenti:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di **polizza** o delle polizze sottoscritte per il medesimo **viaggio**;
- originali dei documenti che provano la causa della rinuncia al **viaggio**;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato o delle persone che hanno dato origine all'annullamento (**familiare**, contitolare dell'azienda o studio associato);
- documentazione che attesta il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- documentazione che attesta se la rinuncia o modifica del viaggio o locazione è dovuta a **malattia** o **infortunio**. In tal caso, la denuncia riporta:
 - tipo di patologia;
 - date di inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia, l'Assicurato deve inoltre inviare alla **S.L.** i seguenti documenti:

- in caso di **malattia**: certificato medico che attesta la data dell'insorgenza della **malattia**, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi. Per prognosi superiori a 5 giorni occorre il certificato medico dello specialista;
- in caso di **infortunio**: verbale del pronto soccorso che attesta la data e le dinamiche relative all'**infortunio**;
- in caso di **ricovero**: copia completa della cartella clinica;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del **viaggio** o locazione;
- fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del **viaggio**;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di acquisto del **viaggio**;
- in caso di penale addebitata dal **vettore**:
 - conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
 - ricevuta di pagamento del biglietto;
 - dichiarazione attestante la penale addebitata;
 - copia del biglietto di **viaggio** annullato, in caso di addebito parziale della penale;
 - originale del biglietto di **viaggio**, in caso di addebito totale della penale.

La **S.L.**:

- può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione del **sinistro**. L'Assicurato deve fornire l'ulteriore documentazione richiesta (eventuale);
- accetta documentazione redatta in lingua italiana, inglese, francese e spagnola;
- ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

Garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - ESTENSIONE COVID 19".

Oltre a quanto indicato per la **garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO"**, l'Assicurato deve fornire alla **S.O.** il referto del tampone molecolare o documentazione rilasciata da enti preposti che attesta la positività al Covid-19.

4.2 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo quanto previsto nelle singole **garanzie** o prestazioni.

Se l'**Assicurato** non utilizza le **garanzie** o le prestazioni previste dalla **polizza**, **Vittoria** non dà indennizzi, rimborsi, prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Se l'**Assicurato**, o chi per lui rifiuta il trasporto o il rientro sanitario, **Vittoria**:

- sospende subito le prestazioni di assistenza;
- garantisce il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto o rientro sanitario rifiutato.

La **S.O.** ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di **viaggio** non utilizzati dalle/alle persone per le quali ha provveduto, a proprie spese, al rientro.

La **S.O.** non ha responsabilità per:

- danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza;
- danni conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato**;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

L'**Assicurato** libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato nei confronti di: **Vittoria**, **S.O.**, **S.L.** o dei magistrati investiti dall'esame del **sinistro**.

Se l'**Assicurato** attiva le coperture assicurative di altre polizze sottoscritte con altre imprese, le coperture della presente **polizza** (con **Vittoria**) operano, nei limiti ed alle condizioni previste, come rimborso degli eventuali maggiori costi addebitati all'**Assicurato** dalle altre imprese.

4.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La **struttura liquidativa**:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuti i documenti necessari;

invia l'atto di transazione e quietanza e indennizza l'**Assicurato** entro 30 giorni.

Gli **indennizzi** ed i rimborsi sono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso è calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'**Assicurato** ha sostenuto le spese, salvo quanto eventualmente previsto per le singole **garanzie**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Comunicare:

- il tipo di assistenza necessaria;
- i propri dati anagrafici;
- il numero di polizza;
- l'indirizzo del luogo dove ci si trova;
- il numero telefonico sul quale si può essere richiamati.

Fornire ogni altro documento utile per erogare le prestazioni

CONTATTI

- Denuncia telefonica al:
 - numero verde 800.955.542, per chiamate dall'Italia; .
 - numero +39 015 25.59.616, per chiamate dall'estero.
- Denuncia scritta con:
 - fax al numero: +39 015 255.96.04; .
 - mail: assistenza@mawdy.com.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) Articolo 624 del Codice Penale

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.a.

(2) Codice Penale Articolo 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia (2), s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500(4).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (5).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000(4):

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1] (6);

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613] (7);

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis (8);

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (9);

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (10)(11);

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (11)(12);

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (13).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000(14).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (15)(16).

Vittoria con te

Viaggi

Sezione
“Il contratto dalla A alla Z”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Domicilio**
Luogo in Italia in cui vive l'**Assicurato**, come riportato nel certificato anagrafico.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**. Il documento che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Viaggio**
Lo spostamento e il soggiorno dell'**Assicurato** verso (o in) una località ad almeno 50 chilometri dal **domicilio**, come risulta dal documento o dal contratto di viaggio.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un infortunio quando usa un mezzo di trasporto pubblico o privato, guida un'auto o una moto, partecipa a giochi o attività sportive di carattere ricreativo e dilettantistico.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽¹⁾.

1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria**, devi comunicarlo a **Vittoria**. Se non lo comunichi a **Vittoria**, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'**indennizzo**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla **polizza**, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽²⁾.

1.3 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:

- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente** (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**).
- i diritti della polizza spettano all'**Assicurato**. il **Contraente** può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽³⁾.

Esempio di obbligo:

- il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio;

Esempi di diritti:

- il Contraente richiede di modificare il contratto;
- l'Assicurato riscuote l'indennizzo.

1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con Vittoria devi inviare una lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 - Come mi assicuro?

In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali Vittoria presta le **garanzie** previste dalla polizza.

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare il premio alla consegna della polizza, presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- o la sede di Vittoria.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

2.2 - DURATA DELLA POLIZZA

Puoi scegliere una durata fino a 12 mesi. La data di scadenza e la durata sono indicate in polizza. Giunta alla sua naturale scadenza la polizza cessa, senza obbligo di disdetta.

2.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

Pagato il premio, l'assicurazione copre tutti i viaggi che l'Assicurato fa (o farà) nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in polizza.

Per ciascun viaggio, la copertura:

- inizia il giorno in cui inizia il viaggio;
- finisce quando termina il viaggio, entro i limiti di durata indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?" della sezione "Assistenza".

In ogni caso, la copertura cessa alla naturale scadenza della polizza (data indicata in polizza).

Per la garanzia "RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO", l'assicurazione:

- inizia il giorno in cui hai sottoscritto (e pagato) la polizza;
- termina il giorno di inizio del viaggio, entro i limiti di durata indicati al Capitolo "Ci sono limiti di copertura?" della sezione "Assistenza".

2.4 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se sei Consumatore ed hai sottoscritto la polizza con Vittoria mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del premio.

In tal caso:

- devi inviare una richiesta a Vittoria (con le modalità previste all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI");
- Vittoria ti restituisce il premio pagato al netto della quota di premio relativa al periodo in cui la

polizza ha avuto effetto.

Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

2.5 - IMPOSTE E TASSE

Il premio è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza** valgono le norme di legge.

2.7 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso).

2.8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione ⁽⁴⁾.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolge il tentativo di mediazione. Si può svolgere anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.9 - PRESCRIZIONE

La prescrizione è la perdita di un diritto che avviene se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽⁵⁾.

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione ⁽⁶⁾.

Cosa si intende per “prescrizione”?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Ho avuto un incidente sul lavoro. Mi sono infortunato e sono diventato invalido.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> ho diritto alle prestazioni previste dal contratto; .
- oltre 2 anni da quando ho avuto l'incidente >> non ho diritto alle prestazioni previste dal contratto.

2.10 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle **Parti**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (1) CODICE CIVILE - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

CODICE CIVILE - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

CODICE CIVILE - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

- (2) CODICE CIVILE - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

- (3) CODICE CIVILE - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve

adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

- (4) DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 "Condizione di procedibilità e rapporti con il processo".

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo

A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgente e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

- (5) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

- (6) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia | Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri

1921